



## ALLEGATO B

### **Nota metodologica concernente il ristoro ai comuni delle minori entrate IMU di cui all'articolo 177, comma 1, del D.L. n. 34/2020**

#### **Premessa.**

L'articolo 177, comma 1 del D.L. n. 34/2020 ha previsto che per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata IMU relativa a:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D2 (alberghi e pensioni) e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

La disposizione in esame comporta minori entrate IMU per l'anno 2020, stimate in 205,45 milioni di euro, di cui 130,55 milioni di euro attengono alla quota Stato per i fabbricati di categoria D e 74,90 milioni di euro si riferiscono alla quota comune relativamente alla sola maggiorazione sui medesimi fabbricati di categoria D e al gettito complessivo per le altre tipologie di immobili.

Per il ristoro del minor gettito dei comuni è istituito un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020, al cui riparto si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato città e autonomie locali, di cui la presente nota costituisce parte integrante.

#### **Riparto del fondo.**

Il ristoro delle minori entrate di spettanza comunale è stimato sulla base delle informazioni desumibili dalla Banca dati immobiliare del Dipartimento delle Finanze che

integra i dati catastali con altri dati di natura fiscale tra cui gli importi dei versamenti IMU (deleghe mod. F24).

Si rileva in via preliminare che l'esenzione in esame si riferisce all'IMU e non si applica pertanto agli immobili ubicati nei comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano dove continuano ad applicarsi rispettivamente le disposizioni in materia di IMIS (imposta immobiliare semplice) e IMI (imposta municipale immobiliare). Tali comuni non sono quindi considerati ai fini del riparto.

La metodologia utilizzata per definire il ristoro è la seguente:

1. Per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari e termali (comma 1, lettera a), dell'articolo 177) è stato considerato il gettito IMU/TASI, su base comunale, riferito all'anno "di imputazione" 2018 dei soggetti che esercitano le attività in questione identificati tramite appositi codici ATECO<sup>1</sup>. In tal modo, prudenzialmente, sono stati considerati anche i ritardati versamenti (per l'anno 2018) effettuati a decorrere dal mese di gennaio 2019 giungendo a una valutazione più robusta rispetto all'opzione di utilizzare il gettito relativo all'anno più recente (2019).
2. Per i fabbricati di categoria D2 - alberghi e pensioni – (comma 1, lettera b), dell'articolo 177) è stato stimato, su base comunale, il gettito IMU da catasto (base dati 2017 – ultimo disponibile). Ai fini dell'agevolazione in esame si evidenzia che tale categoria di immobili è l'unica puntualmente identificabile negli archivi catastali mentre le altre tipologie di fabbricati interessati dalla norma possono invece ricadere in categorie non strettamente attinenti al solo comparto turistico.

Per tali fabbricati l'esenzione non si applica a tutti i proprietari ma limitatamente ai casi in cui il proprietario sia anche gestore dell'attività imprenditoriale. La verifica di tale requisito è stata soddisfatta puntualmente rilevando, caso per caso, se il proprietario risultante in catasto presenta un codice ATECO<sup>2</sup> attinente l'attività alberghiera: in tale evenienza il relativo importo è considerato ai fini del ristoro.

3. Per gli immobili delle altre categorie di attività indicate dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 177 sono stati considerati i versamenti IMU/TASI, distinti per comune, relativi all'anno di imputazione 2018, e riferibili ai soggetti di cui ai codici ATECO<sup>3</sup> che identificano le predette attività. Per queste categorie di

---

<sup>1</sup> I codici ATECO considerati sono 93.29.20 (gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali) e 96.04.20 (stabilimenti termali).

<sup>2</sup> I codici ATECO considerati sono 55.10.00 (alberghi) e, a fini prudenziali per tener conto di attività miste alberghiere e di ristorazione, anche 56.10.11 (ristorazione).

<sup>3</sup> I codici ATECO considerati sono 55.20.10 (villaggi turistici), 55.20.20 (ostelli della gioventù), 55.20.30 (rifugi di montagna), 55.20.40 (colonie marine e montane), 55.20.51 (affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, B&B, residence), 55.20.52 (attività di alloggio connesse alle aziende agricole), 55.30.00 (campeggi e aree attrezzate).

immobili il requisito della gestione dell'attività esercitata in forma imprenditoriale da parte del proprietario si considera soddisfatto identificando i versamenti IMU dei soggetti che esercitano almeno una delle attività ivi indicate, come desumibile dai codici ATECO.

Nei casi in cui l'analisi si fonda sui dati di gettito, sono stati considerati sia il gettito IMU che quello relativo alla TASI per tenere conto che dal 2020, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 738 e ss, della legge n. 160/2019, il gettito della TASI sarà incluso nell'IMU.

Una volta determinato il gettito IMU complessivo su base comunale, secondo la metodologia sopra indicata, l'importo da ristorare corrisponde al solo 50% di tale gettito trattandosi di un'esenzione limitata alla prima rata.

L'allegato A riporta la distribuzione per comune della stima dell'esenzione prevista dall'articolo 177 del D.L. n. 34/2020. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, considerate le prerogative statutarie di tali Autonomie, gli importi sono erogati per il tramite delle medesime Regioni.